

ACCORDO

**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;


e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

e

con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri

hanno convenuto quanto segue:




ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entità registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.



Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformità con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformità con le sue leggi;

4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità costituita in conformità con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente;

5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonché qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;

7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento;


8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinché investano nel proprio territorio e consentirà tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i poteri conferiti dalle proprie leggi.
2. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accorderà in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Nessuna Parte Contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispetterà gli obblighi da essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente
3. Ciascuna Parte Contraente manterrà sul proprio territorio condizioni che consentano la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di



quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Stati terzi per effetto della loro adesione ad un'Unione Doganale Economica o Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini verrà accordato da quest'ultima un trattamento riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altra composizione, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda di quale sia il più favorevole per gli investitori interessati.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Nessuna Parte Contraente adotterà direttamente o indirettamente, "de jure" o "de facto", misure di esproprio, nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi effetti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge e a condizione che vengano predisposte disposizioni per un risarcimento



pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente antecedente alla data in cui tali misure siano state rese pubbliche. L'investitore interessato avrà il diritto, in conformità con le leggi della Parte Contraente che procede all'esproprio, ad una sollecita revisione della legalità della misura adottata nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorità giudiziaria.

3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.


4. Senza limitare la portata del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione della quota dell'investitore sarà effettuata nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale e delle rivalutazioni di capitale, nonché degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite.

5. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio e sarà liberamente esigibile e trasferibile.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Scaduti i tre mesi, ai pagamenti arretrati relativi al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR.

8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e La Parte Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito conformemente alle procedure per la risoluzione delle controversie previste all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento da corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo sarà liberamente trasferibile.



9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;
- c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
- e) una parte adeguata di compensi e indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia più favorevole.

3. In caso di serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, ciascuna Parte Contraente potrà temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, a condizione che essa attui le pertinenti disposizioni adottate nel caso specifico da parte di una competente agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su una base di equità, non discriminazione e buona fede.



ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabilite dalla legislazione in materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:


a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito.


4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine ivi stabilito, o altrimenti entro il termine che può stabilirsi sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

5. Il presente Accordo non si applicherà alle controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso riguardo ad investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.



**ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti
Contraenti**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che non sarà un cittadino delle Parti Contraenti. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri e sarà designato di comune accordo fra le Parti.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei membri e del Presidente non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il

A 

proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente, nonché tutte le altre spese saranno equamente divise fra le Parti Contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra i Governi


Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora la Parte Contraente ospitante non abbia accordato il trattamento più favorevole di cui all'articolo 3 ad un investitore dell'altra Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di ciò, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento di tale danno.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino, direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale una Parte Contraente comunicherà ufficialmente all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure di ratifica.



ARTICOLO 14 - Durata e scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 e del Protocollo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla suddetta data.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Windhoek il 9 luglio 2003 in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DI NAMIBIA




PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti disposizioni che chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni riferite agli "investimenti" si applicano altresì, includendo ma non limitandosi, alle seguenti attività associate:

- I. l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la stipulazione e l'adempimento di contratti, l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni;
- II. la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale che saranno in ogni caso rilasciati con sollecitudine, come previsto dalla legislazione di una Parte Contraente;
- III. l'accesso a istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, nonché a crediti e a mercati valutari;
- IV. l'accesso a fondi tenuti presso istituzioni finanziarie;
- V. l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione dell'attività commerciale, includendo ma non limitandosi alle attrezzature d'ufficio e agli autoveicoli, nonché l'esportazione di attrezzature ed autoveicoli così importati;



VI. la diffusione di informazioni commerciali

VII. l'esecuzione di studi di mercato;

VIII. la designazione di rappresentanti commerciali, ivi inclusi agenti, consulenti e distributori, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi, anche tramite il sistema interno di distribuzione e di commercializzazione, come pure l'attività promozionale e i contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;

X. il pagamento relativo a beni e servizi in valuta locale;

XI. servizi di leasing.


1. Con riferimento all'articolo 2

a) Nessuna Parte ad una controversia, nelle procedure di risoluzione della controversia, in merito a supposte misure arbitrarie o discriminatorie, invocherà a difesa il fatto che l'altra parte abbia avuto l'opportunità di istituire procedimenti di revisione riguardo alle misure in oggetto o a misure precedenti con i tribunali di una Parte Contraente o in arbitrato.

b) Ciascuna Parte Contraente potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo di investimento che disciplinerà gli specifici rapporti giuridici connessi a tale investimento.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà efficaci mezzi per avanzare reclami e far valere diritti riguardo agli investimenti e alle relative autorizzazioni, nonché agli accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate



allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con la legislazione pertinente di quella Parte Contraente.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente (fatte salve le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nell'altra Parte Contraente) saranno autorizzati ad entrare e restare sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, amministrare un investimento, o fornire consulenza sulla gestione di un investimento rispetto al quale essi, ovvero una società della prima Parte Contraente che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali, o per altre ragioni.

f) Alle società legalmente costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili di una Parte Contraente e che sono possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sarà consentito (ferme restando le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nella prima Parte Contraente) impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.


g) Ciascuna Parte Contraente tratterà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti e nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione nel suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che svolgano attività connesse ad investimenti ai sensi del presente Accordo.

3. Con riferimento all'articolo 3

Il Governo della Repubblica di Namibia avrà il diritto, in conformità con la legislazione interna

- i. di riservare settori ed attività economiche specifiche e
- ii. di accordare speciali incentivi al fine di stimolare la creazione di industrie locali

ai propri investitori. L'esercizio di tale diritto non avrà effetti negativi sui diritti che al momento della designazione siano già maturati rispetto ad un investimento di un investitore dell'altra Parte Contraente al quale si applichi l'Accordo.



3. Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché in osservanza delle seguenti disposizioni:


a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi saranno cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti nell'arbitrato;

b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DI NAMIBIA

A